Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 23 marzo 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 16 *dicembre* 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1972
registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 183

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

Comune di FORNELLI (Isernia). — Piccolo centro montano, raccoglieva i suoi abitanti subito dopo l'armistizio, in un generoso anelito di libertà, intorno al Primo cittadino allo scopo di attuare, con cosciente, spontaneo impegno, la resistenza armata contro il nemico e il sabotaggio in tutte le forme ai suoi rifornimenti e collegamenti. In seguito ad una animosa reazione armata dei suoi cittadini contro i soprusi della soldataglia avversaria, vedeva trucidati, per barbara rappresaglia, il sindaco e altri cinque cittadini, incendiate e distrutte varie abitazioni. Con la sua eroica ribellione all'ingiustizia accendeva così, tra i primi, la fiamma della resistenza alimentata col sacrificio dei suoi figli migliori per la Patria e per la libertà. — Fornelli, 3-4 ottobre 1943.

(3682)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. 62.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 85, 86 e 87, relativi all'ordinamento degli studi della facoltà di medicina veterinaria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

SEZIONE IX

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

Art. 85. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

E' titolo di ammissione quello previsto dalle leggi in vigore.

Il corso di studi ha la durata di cinque anni e comporta obbligatoriamente l'insegnamento, teorico e pratico, di almeno 4500 ore sulle materie fondamentali relative ad un insegnamento di base e ad un insegnamento veterinario specifico e sulle materie complementari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, n. 987, secondo la suddivisione seguente:

Insegnamenti fondamentali:	Numero minimo di ore
Fisica	120
Chimica I	100
Chimica II	100
Zoologia	120
Botanica	90
Metodi matematici applicati alle scienze biologiche (bio-matematica)	30
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	100
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	100
Anatomia topografica veterinaria	60
Teratologia	60
Istologia generale e speciale (anatomia microscopica)	80
Embriologia	40
Fisiologia generale e speciale veterinaria I e fisica biologica	100
Fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica	100
Biochimica	100
Zootecnia I: igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia	110
Zootecnia II: genetica ed allevamento	60
Alimentazione e nutrizione animale	130
Economia rurale ed agronomia	30
Farmacologia e farmacodinamia veterinaria	60
Farmacia e terapeutica generale veterinaria	45
Tossicologia veterinaria	45
Anatomia patologica veterinaria generale e speciale I	75
Anatomia patologica generale e speciale II	75
Autopsie	50
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	60
Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	60
Patologia generale veterinaria	50
Microbiologia generale veterinaria (batteriologia, virologia, immunologia)	60
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I	70
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici II	70
Parassitologia veterinaria (compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia)	60
Malattie parassitarie degli animali domestici	50
Polizia sanitaria	30
Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia	30
Patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equidi, carnivori, suini, pollame, conigli, ecc.)	150
Ostetricia veterinaria	80
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	70
Patologia chirurgica veterinaria e podologia	80
Medicina operatoria veterinaria	70
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) I	80
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) II	70
Lavori pratici nei macelli	50
Clinica medica veterinaria	275
Clinica chirurgica veterinaria	275
Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria	275
Patologia aviare	275
Radiologia veterinaria	50

Insegnamenti complementari:

Le ore che restano per raggiungere il numero previsto di 4500 ore, dovranno essere ripartite fra tre insegnamenti complementari scelti dallo studente nel seguente elenco:

Anestesiologia;
Approvvigionamenti annonari, mercati e industrie degli alimenti di origine animale ;
Patologia bovina;
Diagnostica di laboratorio;
Ecologia;
Ematologia clinica comparata;
Endocrinologia degli animali domestici;
Etnografia;
Fisioclimatologia;
Idrobiologia e pescicoltura;
Igiene del latte;
Igiene e controllo dei prodotti della pesca;
Istituzioni di matematica;
Istologia patologica;
Ittiopatologia;
Lingua straniera;
Oftalmologia comparata;
Patologia tropicale;
Storia della medicina veterinaria;
Tecnica conserviera;
Tecnica mangimistica;
Tecnologia avicola;
Virologia;
Igiene zootecnica.

Dall'elenco delle materie complementari sopra riportate, la facoltà, con delibera propria e con rispetto delle esigenze didattiche, sceglie i corsi da attivare nei singoli anni accademici nella misura prevista e consentita dalle disposizioni vigenti.

La facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, stabilisce altresì i piani di studio per le materie previste come insegnamenti fondamentali e complementari, nonchè il numero delle ore da attribuire per lo svolgimento dei corsi e delle relative esercitazioni e le modalità di esame per materie o per gruppi.

E' consentita, su richiesta dello studente, la possibilità di sostenere esami per gruppi di materie affini in numero non superiore a tre, sull'affinità delle materie decide il consiglio di facoltà.

Gli insegnamenti di clinica medica, di clinica chirurgica, di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale e delle materie del gruppo di zootecnia devono essere completati da un tirocinio pratico della durata complessiva di almeno sei mesi presso istituti della facoltà di medicina veterinaria o presso civici macelli o altri enti ed uffici pubblici riconosciuti idonei dalla facoltà di medicina veterinaria.

Il periodo semestrale di tirocinio pratico, che deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del quinto anno e completato prima che i candidati si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, è utilizzabile ai fini del raggiungimento delle ore richieste per gli insegnamenti clinici (clinica medica, clinica chirurgica, clinica ostetrica, patologia aviare).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Art. 86. — I corsi di chimica, anatomia veterinaria sistematica e comparata, fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica, anatomia patologica veterinaria generale e speciale, patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici, ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale, comportano due insegnamenti e due esami distinti (I e II parte); per ciascuno di tali insegnamenti l'esame relativo alla I parte deve precedere quello relativo alla II parte.

Gli esami di fisica, chimica, zoologia, botanica, istologia generale e speciale e di embriologia devono precedere l'esame di anatomia veterinaria sistematica e comparata (I parte).

L'esame di anatomia veterinaria (II parte) e l'esame di biochimica devono precedere l'esame di fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica (I parte).

L'esame di patologia generale deve seguire gli esami di anatomia veterinaria sistematica e comparata II e di fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica II e deve precedere quello di anatomia patologica generale e speciale veterinaria (I parte); l'esame di anatomia patologica generale e speciale (II parte) deve precedere gli esami di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici (I parte), patologia medica degli animali domestici, patologia chirurgica veterinaria e podologia, ostetricia veterinaria.

L'esame di anatomia patologica veterinaria generale e speciale (II parte) deve precedere l'esame di ispezione e controllo delle derrate di origine animale (II parte).

La microbiologia è propedeutica rispetto alla patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici.

La parassitologia è propedeutica rispetto alle malattie parassitarie.

L'esame di fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica è propedeutico per farmacologia e farmacodinamia veterinaria, che deve a sua volta precedere gli esami di farmacia terapeutica generale veterinaria e tossicologia veterinaria.

L'esame di zootecnia I (igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia) deve seguire l'esame di fisiologia veterinaria generale e speciale (parte II) e fisica biologica e precedere gli esami di zootecnia II (genetica ed allevamento), alimentazione e nutrizione, economia rurale ed agronomia.

Per essere ammesso agli esami di clinica medica, di clinica chirurgica e di clinica ostetrica e ginecologica veterinaria, lo studente deve aver superato l'esame di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici II e rispettivamente gli esami di semeiologia medica veterinaria, di semeiologia chirurgica veterinaria, di patologia medica degli animali domestici, di patologia chirurgica veterinaria e podologia di medicina operatoria, di patologia della riproduzione e fecondazione artificiale e di ostetricia veterinaria.

Art. 87. — Per gli studenti provenienti da altre facoltà il consiglio di facoltà stabilisce caso per caso l'anno di corso cui possono essere ammessi, con l'eventuale convalida di frequenza e di esami, dopo aver valutato l'equipollenza e l'affinità dei rispettivi corsi con quelli previsti nel piano di studi della facoltà.

Con gli stessi criteri, il consiglio di facoltà determina l'ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria di candidati provvisti di diploma di laurea conseguito presso una qualsiasi altra facoltà.

Norma transitoria

Gli studenti del corso di laurea in medicina veterinaria, all'atto dell'entrata in vigore delle suddette modifiche di statuto, possono optare per il corso di laurea in quattro o cinque anni. All'uopo debbono presentare regolare domanda per integrare gli esami secondo quanto stabilirà caso per caso il consiglio di facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 128. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1972, n. **63.**

Erezione in ente morale dell'« Asilo infantile Carolina Croce », con sede in Castelletto di Branduzzo.

N. 63. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Asilo infantile Carolina Croce », con sede in Castelletto di Branduzzo (Pavia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 114. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1972, n. **64.**

Erezione in ente morale della fondazione « Tufaroli », con sede in Forenza.

N. 64. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Tufaroli », con sede in Forenza (Potenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 115. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **65.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Santissima stella del mare, in Tarquinia.

N. 65. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tarquinia in data 31 agosto 1968, integrato con due dichiarazioni del 6 aprile 1970 e 25 maggio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Santissima stella del mare, in località Porto Clementino del comune di Tarquinia (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 116. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **66.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, in Lastra a Signa.

N. 66. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 1° luglio 1966, integrato con decreto di pari data e con dichiarazioni 10 giugno 1968 e 22 giugno 1971, relativo alla erezione della parrocchia della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, in Lastra a Signa (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 109. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **67.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lucia V. M. e di S. Benedetto, nel comune di Cesio.

N. 67. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga in data 20 aprile 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Lucia V. M., in comune di Cesio (Imperia), e di S. Benedetto, in frazione Arzeno dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 110. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **68.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Barbara, nel comune di Venezia.

N. 68. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Barbara, in frazione Mestre del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 111. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **69.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria, nel comune di Perugia.

N. 69. Decreto del presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Perugia in data 20 giugno 1970, integrato con dichiarazioni del 10 marzo e 19 giugno 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria, in località Case Bruciate del comune di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 112. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1972, n. 70.

Trasformazione del fine e modifica della denominazione dell'ospedale « Rossi », di Buttigliera d'Asti.

N. 70. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvati la trasformazione del fine, la modifica della denominazione, in « Casa di riposo Rossi », e il nuovo statuto dell'ospedale « Rossi », di Buttigliera d'Asti.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 118. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. 71.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico commerciale statale « Giorgio Arcoleo », di Lipari.

N. 71. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico commerciale statale « Giorgio Arcoleo », di Lipari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 130. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1972, n. 72.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di immobili a favore del seminario vescovile di Osimo.

N. 72. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'amministratore apostolico di Osimo in data 25 giugno 1970, integrato con altro del 7 giugno 1971, relativo allo stralcio di due porzioni di terreno, situate in Appignano, dal patrimonio del beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista e di S. Pietro apostolo, in Appignano (Macerata), a favore del seminario vescovile di Osimo (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 119. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1972, n. 73.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle discepole di S. Teresa del Bambino Gesù, con sede in Qualiano.

N. 73. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle discepole di S. Teresa del Bambino Gesù, con sede in Qualiano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 113. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Fabrizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 1971 col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Fabrizia (Catanzaro) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del rag. Domenico Caroleo;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Brancia è nominato commissario straordinario del comune di Fabrizia, in sostituzione del rag. Domenico Caroleo con gli stessi poteri a questo ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1972

LEONE

RUMOR

(4296)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Variazioni alle piante organiche del personale ausiliario di alcuni uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le piante organiche del personale ausiliario degli uffici giudiziari risultanti dall'allegato *B* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 657, e successive variazioni;

Riconosciuta la necessità di aumentare di due unità la pianta organica del personale ausiliario della pretura di Torino, sopprimendo il posto di commesso nella pianta organica delle preture di Bozzolo e di Cavarzere;

Vista la tabella allegata al decreto ministeriale 9 marzo 1971, che specifica, tra l'altro, le denominazioni delle nuove qualifiche del personale ausiliario degli uffici giudiziari;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di commesso nella pianta organica delle preture di Bozzolo e di Cavarzere è soppresso.

Art. 2.

L'attuale pianta organica del personale ausiliario della pretura di Torino è aumentata di due posti di commesso.

In tali sensi e per gli uffici indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto sono modificate le piante organiche del personale ausiliario delle preture risultanti dall'allegato *B* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 657.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1972
Registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 338

(4712)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Delega al Presidente della giunta regionale sarda di funzioni in materia di opere pubbliche per l'anno finanziario 1972.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, che detta norma di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, che autorizza i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, che detta norma sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1951, n. 5411, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1952, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 32 e successivi, coi quali tale delega veniva rilasciata a tutto l'anno finanziario 1971;

Considerata l'opportunità di rinnovare detta delega per l'anno finanziario 1972;

In applicazione dell'art. 1 della legge 5 settembre 1951, n. 1037;

Decreta:

E' delegata al Presidente della giunta regionale sarda per l'anno finanziario 1972, la facoltà di approvare, su conforme parere del comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi alla esecuzione delle opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati, dal Ministero stesso, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1972
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 173

(4334)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di camicie per uomo e per ragazzo operanti in provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 14 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni di camicie per uomo e per ragazzo operanti in provincia di Varese, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 14 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di camicie per uomo e per ragazzo operanti in provincia di Varese, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4629)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1972.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Società bancaria napoletana S.p.a., con sede in S. Giuseppe Vesuviano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1971 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione della Società bancaria napoletana S.p.a., con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), alla procedura dell'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II del suddetto regio decreto-legge 1936/375;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 9 marzo 1971 con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Società bancaria napoletana S.p.a., con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 9 marzo 1971, sono prorogate di ulteriori sei mesi ai sensi e per gli effetti dello art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1972

Il Ministro: COLOMBO

(4298)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1972.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta « La Fagocina di Giovanni Carati » sita in Oggiono.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. n. 2106 del 21 marzo 1958 con il quale la ditta « La Fagocina di Giovanni Carati » fu autorizzata ad attivare in Oggiono (Como), viale delle Vittorie, 17, una officina farmaceutica per la produzione delle specialità medicinali chimiche, già registrate, Fagocin sciroppo e compresse e Betul fiale

Visto il proprio decreto n. 4839 del 22 gennaio 1971 con il quale venne sospesa alla ditta predetta l'autorizzazione di cui al precitato decreto e concesso un termine perentorio per ripristinare nell'officina farmaceutica condizioni tecnico igieniche indispensabili al corretto svolgimento dell'attività produttiva;

Vista la lettera in data 15 dicembre 1971 con la quale la ditta in argomento ha chiesto la revoca dell'autorizzazione sopra indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta « La Fagocina di Giovanni Carati» l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Oggiono (Como), viale delle Vittorie, 17, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2106 del 21 marzo 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Como è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(4235)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1972.

Sostituzione di due membri in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 2464 del 2 febbraio 1972 della Confederazione generale dell'agricoltura italiana con cui si chiede la sostituzione dell'avv. Giovanni Ciani, membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro in seno al suddetto organo collegiale, perchè dimissionario, con il cav. Enzo Viselli, attualmente membro supplente, e, in sostituzione di questo ultimo, la nomina del sig. Marino Scappucci;

Decreta:

Il cav. Enzo Viselli ed il sig. Marino Scappucci sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente, quali rappresentanti dei datori di lavoro, in seno alla commisssione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4524)

DECRETO PREFETTIZIO 6 marzo 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto prefettizio 16 febbraio 1972, numero 3480/9.C.3. relativo alla composizione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1972-1975;

Vista la lettera n. 11/1/72, in data 29 febbraio 1972, con cui la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale designa a rappresentare l'istituto in seno al consiglio predetto la dott.ssa Anna Maria Morini, in sostituzione del direttore di detto istituto dottor Roberto Castaldi;

Ritenuta la necessità di aderire alla richiesta;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1962, n. 257;

Decreta:

La dott.ssa Anna Maria Morini è nominata componente, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno al consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Roberto Castaldi.

Reggio Emilia, addì 6 marzo 1972

Il prefetto: GRIECO

(4382)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di adesione al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967.

Il 26 gennaio 1972, in base ad autorizzazione disposta con legge 14 febbraio 1970, n. 95, è stato effettuato il deposito, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, dello strumento di adesione dell'Italia al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967.

Conformemente all'art. VIII, paragrafo 2, il protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 26 gennaio 1972.

(4339)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Approvazione del piano particolareggiato e di restauro del centro storico del comune di Tuscania

Con decreto provveditoriale n. 8677, in data 10 febbraio 1972, è stato approvato il piano particolareggiato e di restauro del centro storico del comune di Tuscania in provincia di Viterbo, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, con efficacia di 10 anni a decorrere dalla data del decreto stesso.

(4340)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in comune di Casola Valsenia

Con decreto ministeriale 10 marzo 1972 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione della fauna in località Romitorio in comune di Casola Valsenia, provincia di Ravenna, di ha. 355 i cui confini sono così delimitati:

nord: rio Mercatale, proprietà Pifferi Francesco e Paolo, strada 306, rio canalecchia, proprietà Montefiori Giuseppe e Carlo, proprietà Neri Luigi, proprietà Pifferi Francesco;

est: proprietà Neri Luigi, proprietà avv. Alberto Rivola, proprietà Soc. Rio Sintria;

sud: confine con la provincia di Firenze e strada vicinale Sommorio;

ovest: proprietà Mingozzi, proprietà eredi Paolo Pifferri e proprietà Pio Ugo Toschi.

(4487)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato concernente la sistemazione in ruolo del personale avventizio dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il Ministero del commercio con l'estero comunica che, di concerto con il Ministero del tesoro, ha provveduto, con decreto 17 febbraio 1972, a modificare l'art. 1 delle norme transitorie contenute nel decreto ministeriale 18 dicembre 1971, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 27 gennaio 1972, relative alla sistemazione in ruolo del personale avventizio dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(4634)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Al merito della sanità pubblica »;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » a:

Ambrosetto prof. dott. Cesare;
Baldassarre prof. dott. Antonio;
Bruno avv. Giuseppe;
Castagnoli prof. Benito;
Ciccarelli dott. Antonio, magg. gen. C.S.A.;
Costanzi prof. dott. Carlo;
Dompè dott. Franco;
Farina dott. Angelo, magg. gen. medico;
Girolami prof. dott. Mario;
Koch prof. Carlo, magg. gen. C.S.A.;
Martino dott. Marcellino « alla memoria »;
Montefredine prof. Antonio « alla memoria »;
Murano prof. Giulio;
Muzzetto prof. Michele;
Palladino dott. Giuseppe « alla memoria »;
Pecorelli dott. Angelo;
Rossi prof. dott. Leopoldo;
Sabatucci prof. dott. Francesco « alla memoria »;
Scano prof. Aristide, magg. gen. medico C.S.A.;
Serra prof. Antonio;
Ubertini prof. Bruno;
Zeetti prof. Raffaello.

E' conferita la medaglia d'argento « Al merito della sanità pubblica » a:

Angeloni dott. Evaldo, colonnello medico C.S.A.;
Barra dott. Francesco;
Bertieri gr. uff. rag. Ferdinando;
Brosio gr. uff. gen. Edoardo;
Caputo prof. dott. Vito;
Gubernale dott. Andrea, colonnello medico C.S.A.;
Iervoglini dott. Vincenzo, colonnello medico C.S.A.;
Manuppelli dott. Michele, colonnello medico s.p.e.;
Marsico prof. Federico;
Molese dott. Virginio;
Tempesti dott. Vittorio, colonnello medico C.S.A.

E' conferita la medaglia di bronzo « Al merito della sanità pubblica » a:

Cacelli dott. Evaldo, presidente dell'ospedale « L. Pacini » di S. Marcello Pistoiese;
Canino dott. Vincenzo;
Dossena avv. Ugo, presidente degli istituti ospitalieri di Crema;
Gaiani per. ind. Leandro, presidente dell'ospedale civile della SS.ma Annunziata di Cento;
Molla prof. dott. Waldo;
Tretter Maria;
Trossarelli prof. dott. Luigi.

E' conferita l'attestazione « Al merito della sanità pubblica » a:

Caiola dott. Corrado;
Crocini Margherita, ostetrica;
D'Antuono Anna Matilde, ostetrica;
Roncaglia cav. uff. Carlo;
Staffa dott. Carlo.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1972

LEONE

MARIOTTI

(4237)

Conferimento di ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872;
Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n. 3706;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'argento « Ai benemeriti della salute pubblica » a:
Safina dott. Francesco.

E' conferita l'attestazione « Ai benemeriti della salute pubblica » a:
Maltoni dott. Goffredo.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1972

LEONE

MARIOTTI

(4238)

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967 (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 13 ottobre 1967).

Si rende noto che il giorno 8 aprile 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolame o delle trecentoventuno serie degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per il versamento del contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335, ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1967, n. 256.

Successivamente il giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di cinquantacinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1972.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1972

(4633)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 21 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,50	582,50	582,70	582,50	582,40	583,20	582,15	582,50	582,50	582,25
Dollaro canadese	583 —	583 —	582,90	583 —	583,10	583,25	582,70	583 —	583 —	582,90
Franco svizzero	151,21	151,21	151,15	151,21	151,25	151,06	151,18	151,21	151,21	151,20
Corona danese	83,77	83,77	83,82	83,77	83,60	83,72	83,75	83,77	83,77	83,75
Corona norvegese	88,33	88,33	88,23	88,33	88,20	88,10	88,28	88,33	88,33	88,30
Corona svedese	121,99	121,99	121,85	121,99	122 —	121,78	121,90	121,99	121,99	121,97
Fiorino olandese	182,77	182,77	182,75	182,77	182,60	182,58	182,73	182,77	182,77	182,75
Franco belga	13,2490	13,2490	13,24	13,2490	13,20	13,26	13,245	13,2490	13,24	13,24
Franco francese	115,45	115,45	115,50	115,45	115,30	115,40	115,42	115,45	115,45	115,43
Lira sterlina	1524,80	1524,80	1525 —	1524,80	1523,60	1521,20	1524,80	1524,80	1524,80	1524,75
Marco germanico	183,92	183,92	183,80	183,92	183,85	183,58	183,84	183,92	183,92	183,90
Scellino austriaco	25,2750	25,2750	25,25	25,2750	25,25	25,23	25,2625	25,275	25,27	25,27
Escudo portoghese	21,67	21,67	21,64	21,67	21,625	21,65	21,63	21,67	21,67	21,65
Peseta spagnola	9,0255	9,0255	9,0250	9,0255	9 —	9,03	9,03	9,0255	9,02	9 —

Media dei titoli del 21 marzo 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,275
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,85
» 5 % (Ricostruzione)	93,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,775
» 5 % (Città di Trieste)	94,25
» 5 % (Beni esteri)	94,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,50
» 5,50 % » » 1968-83	92,10
» 5,50 % » » 1969-84	93,275
» 6 % » » 1970-85	97,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,30
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	582,325
Dollaro canadese	582,85
Franco svizzero	151,195
Corona danese	83,76
Corona norvegese	88,305
Corona svedese	121,945
Fiorino olandese	182,75
Franco belga	13,247
Franco francese	115,435
Lira sterlina	1524,80
Marco germanico	183,88
Scellino austriaco	25,269
Escudo portoghese	21,65
Peseta spagnola	9,028

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui consigli e uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il predetto testo unico;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, concernente lo inquadramento del personale degli uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il sopracitato regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alla istituzione degli uffici provinciali del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto l'art. 15, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo statuto giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della sopracitata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuto che, in base alle disponibilità di organico alla data del 30 novembre 1971, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato può essere bandito un concorso per esame a sei posti di capo ufficio aggiunto (parametro 190), riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto (parametro 190) nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, occorre che gli aspiranti alla data del 31 marzo 1972:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali, politiche e amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime (sezione armamenti); laurea in scienze coloniali; laurea in scienze statistiche ed attuariali; laurea in scienze sociali;

b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1652) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio, quali assistenti di ruolo;

d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.
Domande di ammissione, termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma), non oltre il 31 marzo 1972, tramite la università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma dello aspirante di proprio pugno che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e data di nascita;

c) l'indirizzo attuale: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - via Molise, 2, Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il titolo di studio, indicando l'università o l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè la data in cui è stato conseguito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 500, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 500. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione stessa su carta bollata dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario;

3) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto) o, se spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Programma d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) economia politica;

3) statistica metodologica, demografica ed economica;

4) nozioni di diritto amministrativo;

5) legislazione sugli uffici provinciali industria, commercio e artigianato e sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

6) lingua francese.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente o da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e da due funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere (parametro 257).

Alla commissione sarà inoltre aggregato, come membro aggiunto un professore di lingua francese.

Art. 6.

Svolgimento della prova di esame

La prova d'esame avrà luogo in Roma, via Molise, 2, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale affari generali, 1° piano, nel giorno 24 maggio 1972.

Art. 7.

Esito della prova di esame

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati, esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 366 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 456.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di capo ufficio aggiunto (parametro 190) nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

I vincitori che nel termine stabilito non assumeranno regolarmente servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il direttore generale: CANTAMAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1972
Registro n. 3, foglio n. 383

(4635)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'articolo 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento del ruolo del personale tecnico coadiutore degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi ai concorsi, altresì, anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico coadiutore dell'osservatorio astronomico di Capodimonte l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di tre unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

Art. 2.

Il concorso è riservato ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi, altresì, i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero avere almeno sei anni di servizio di ruolo ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nella quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non si intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel *Bollettino Ufficiale*, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) certificato su carta da bollo, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la comunicazione, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sa-

nitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Registro n. 10, *pubblica istruzione, foglio n.* 110

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt . . (*a*), nat. a . . . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess. . . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per tre posti di tecnico coadiutore aggiunto (ex coeff. 202) - carriera di concetto - con assegnazione all'osservatorio astronomico di Capodimonte, concorso indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 110, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1972.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio . .,

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat. . . destituit . . o dispensat . dall'impiego presso una pubblica amministrazione; e di non essere stat dichiarat . decadut .. da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . .

. sottoscritt . . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . (provincia di . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, inoltre, la dichiarazione prevista dallo art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: .

Luogo e data .

Firma (*h*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale e richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Strumenti per osservazioni astronomiche meridiane e solari; struttura e funzionamento.

Tecniche di osservazione.

Riduzione ed elaborazione dei dati sperimentali.

Elementi di programmazione elettronica.

(4209)

Concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'articolo 21, il quale prevede, tra l'altro che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astronomico di Collurania lo aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di una unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Collurania.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del

personale assunto con specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti diplomi di laurea: fisica, matematica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda suddetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nella quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel *Bollettino Ufficiale*, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV,

entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciate dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Registro n. 10, pubblica istruzione, foglio n. 109

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . . . (*a*), nat.. a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess. . . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) - carriera direttiva - con assegnazione all'osservatorio astronomico di Collurania, concorso indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 109, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1972.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritt. . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . .;
3) di non aver riportato condanne penali (*c*);
4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio . .;
6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);
7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione; e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dallo art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

1 *Ottica astronomica.*

Leggi fondamentali dell'ottica geometrica ed ondulatoria. Grandezze fotometriche fondamentali. Occhio umano, lenti e sistemi ottici centrati; sistemi afocali. Prismi. Aberrazioni; aberrazione cromatica e sua correzione. Vetri ottici e numero di Abbe. Obbiettivi astronomici visuali e fotografici. Oculari astronomici. Riflettori e rifrattori. Astrografi e telescopi Schmidt. Reticolo di diffrazione. Strumenti spettroscopici: spettrografo astronomico a fenditura e prisma obbiettivo. Filtri ottici ad assorbimento e filtri interferenziali. Fenomeno della polarizzazione e cenni sui polarimetri. Fenomeni di luminescenza. Cenni su interferometri e radio telescopi.

2. — *Elettronica applicata.*

Generatori di tensione e di corrente. Partitori resistivi. Alimentatori; alimentatori stabilizzati. Rilevatori elettronici della radiazione; fotomoltiplicatori. Amplificatori di segnali con accoppiamento RC. Amplificatori in corrente continua e alternata. Impedenza d'ingresso e d'uscita. Filtri per raddrizzatori. Trasduttori. Tecniche di registrazione; registratori scriventi e oscillografi. Banda passante. Tecniche di conteggio degli impulsi; scale binarie e decimali. Cenni sui calcolatori digitali e analogici. Laser. Orologio a quarzo ed atomico. Elementi di teoria dell'informazione: misura dell'informazione, larghezza di banda, capacità di un canale.

3 — *Astronomia generale.*

Relazioni fondamentali della trigonometria sferica. Sfera celeste e coordinate astronomiche; trasformazione di coordinate. Rifrazione, aberrazione, parallasse, precessione e nutazione; influenza di tali fenomeni sulle coordinate degli astri. Moto proprio delle stelle e cataloghi stellari. Conoscenza teorica e pratica del telescopio equatoriale.

(4208)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a due posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nell'Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico per esami a due posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nell'Umbria.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal terzo comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra,

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) altoatesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Lùserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 19, 20 e 21 giugno 1972 e si effettueranno presso la sede di Perugia nei locali siti in via Ruggero d'Andreotto n. 19 presso l'ispettorato regionale del lavoro, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate otto ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammisione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio) e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta

da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4): In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nello ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 *rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.* Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dallo ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Commissione di esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 399

ALLEGATO 1

(Schema della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Div. VIII-*bis* - Via Flavia n. 6. - 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a due posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva, dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nell'Umbria riservato a laureati in ingegneria.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . . presso l'Università di . . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . . . al . . . . .; e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 5. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Elettrotecnica*:

Circuiti elettrici e linee elettriche di utilizzazione. Macchine elettriche statiche. Macchine elettriche **rotanti.**

2) *Tecnologie speciali* (una delle seguenti, a scelta del candidato):

a) metallurgiche: produzione della ghisa, dell'acciaio, dell'alluminio, del rame, dello zinco, del piombo. Laminazione;

b) meccaniche: fonderie di 2ª fusione. Macchine utensili: torni, fresatrici, rettifiche, molatrici, macchine alternative, dentatrici; trattamenti termici, strumenti di misura e controllo, tolleranze di lavorazione;

c) tessili: lana, cotone, seta e fibre artificiali. Produzione, filatura, tessitura, finitura;

d) del legno: lavorazioni a mano e a macchina del legname. Seghe, pialle, fresatrici, macchine combinate;

e) edili: elementi di costruzione. Impianto ed organizzazione del cantiere edile e stradale. Macchine per l'edilizia, per cantieri stradali, per impianti idroelettrici, per la costruzione di gallerie.

3) *Scienza delle costruzioni*:

a) resistenza dei materiali: tipi di sollecitazioni semplici e composte. Prove meccaniche dei materiali;

b) calcolo e verifica di stabilità di centine, ponti di servizio, impalcature, sbatacchiature e muri di sostegno; struttura in legno, ferro e cemento armato; parti di macchine.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulla elettrotecnica, sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, verterà anche su nozioni generali di fisica e sui seguenti argomenti di legislazione sociale: tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

N.B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(4219)

Concorso per esami ad un posto di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico per esami ad un posto di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Molise.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal terzo comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie;

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni. per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato. agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-a), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 19, 20 e 21 giugno 1972 e si effettueranno presso la sede di Campobasso nei locali siti in piazza della Vittoria n. 14 presso l'ispettorato regionale del lavoro, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate otto ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incarichi della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio) e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nello ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dallo ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documento presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Commissione di esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 400

ALLEGATO 1

(Schema della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Div. VIII-*bis* - Via Flavia n. 6. - 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . nato a . . (provincia di . . .) il giorno . . domiciliato in . . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami ad un posto di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva, dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Molise riservato a laureati in ingegneria.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . . presso l'Università di . . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . al . . . . . ., e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Elettrotecnica*:

Circuiti elettrici e linee elettriche di utilizzazione. Macchine elettriche statiche. Macchine elettriche rotanti.

2) *Tecnologie speciali* (una delle seguenti, a scelta del candidato):

a) metallurgiche: produzione della ghisa, dell'acciaio, dell'alluminio, del rame, dello zinco, del piombo. Laminazione;

b) meccaniche: fonderie di 2ª fusione. Macchine utensili: torni, fresatrici, rettifiche, molatrici, macchine alternative, dentatrici; trattamenti termici, strumenti di misura e controllo, tolleranze di lavorazione;

c) tessili: lana, cotone, seta e fibre artificiali. Produzione, filatura, tessitura, finitura;

d) del legno: lavorazioni a mano e a macchina del legname. Seghe, pialle, fresatrici, macchine combinate;

e) edili: elementi di costruzione. Impianto ed organizzazione del cantiere edile e stradale. Macchine per l'edilizia, per cantieri stradali, per impianti idroelettrici, per la costruzione di gallerie.

3) *Scienza delle costruzioni*:

a) resistenza dei materiali: tipi di sollecitazioni semplici e composte. Prove meccaniche dei materiali;

b) calcolo e verifica di stabilità di centine, ponti di servizio, impalcature, sbatacchiature e muri di sostegno; struttura in legno, ferro e cemento armato; parti di macchine.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulla elettrotecnica, sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, verterà anche su nozioni generali di fisica e sui seguenti argomenti di legislazione sociale: tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'ispettorato del lavoro: *compiti ed organizzazione.*

N.B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(4220)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrentadue posti di capo tecnico in prova per le esigenze del servizio materiale e trazione.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrentadue posti di capo tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1971, n. 9313, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1971, registro n. 56 bilancio Trasporti, foglio n. 23, avrà luogo il giorno 9 aprile 1972, alle ore 8 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) scuola media statale « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57;
2) scuola media « Nazario Sauro », via Cassini, 94;
3) istituto tecnico commerciale « Luigi Einaudi », via Braccini, 11.

Sede di Milano:

1) liceo scientifico statale « L. Cremona », viale Marche, 73;
2) liceo ginnasio statale « Carducci », via Beroldo, 9;
3) istituto tecnico commerciale statale « P. Verri », via Lattanzio, 38.

Sede di Verona:

1) istituto tecnico industriale statale « Galileo Ferraris », via del Pontiere, 40;
2) istituto tecnico statale per geometri « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova, 66;
3) istituto tecnico commerciale « A. M. Lorgna », corso Porta Nuova, 66.

Sede di Bologna:

1) scuola media « Francesco Maria Zanotti », via Calori, 8;
2) istituto tecnico commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7.

Sede di Firenze:

1) istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », via del Terzolle, 91;
2) istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci (biennio), via Panciatichi, 27;
3) liceo scientifico « Leonardo da Vinci », via G. dei Marignolli, 1.

Sede di Bari:

1) istituto tecnico statale per geometri « Pitagora », via Cavour, 249;
2) istituto tecnico statale « Marconi », piazza Peucetia s. n.

Sede di Palermo:

1) liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimondi, 1.

Sede di Cagliari:

1) liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

Roma, addì 14 marzo 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(4480)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pistoia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª vacante nella provincia di Pistoia;

Visto il decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pistoia, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale	punti	88,50	su 132
2. Alagna dott. Gaetano	»	86,84	»
3. Fornaciari dott. Raul	»	78,68	»
4. Dell'Isola dott. Erasmo	»	77,07	»
5. Simeone dott. Mariangelo	»	75,72	»
6. Fiduccia dott. Benedetti	»	74,50	»
7. Cassetti dott. Luigi	»	72,47	»
8. Bortolan dott. Mariano	»	72,45	»
9. Calistri dott. Umberto	»	72,22	»
10. Tollis dott. Aldo	»	71,86	»
11. Manzini dott. Dario	»	63,81	»
12. Grenzi dott. Massimiliano	»	60,88	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(4390)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1906 del 28 ottobre 1970 con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 1906/72 del 16 febbraio 1972 con il quale è stata stralciata dal bando di concorso la condotta medica consorziata Vignate-Cassina de' Pecchi;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Milano, dell'Ordine provinciale dei medici, nonchè le segnalazioni delle giunte dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Merlino dott. Eugenio, direttore di sezione della prefettura di Milano;

Mola dott. Giovanni, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Rossi prof. Benedetto, primario chirurgo dell'ospedale di Desio;

Annoni prof. Giuseppe, primario medico dell'ospedale di Magenta;

Ansalone dott. Franco, medico condotto di Gaggiano.

Segretario:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo a Desio (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà esposto, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Milano, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 21 febbraio 1972

Il medico provinciale: SIGGIA

(4245)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2000 in data 1° aprile 1971 con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1970;

Vista la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa:

1. Parodi Rosa	punti	74,2475
2. Spotorno Caterina	»	60,8800
3. Castelletto Maria Vittoria	»	60,2200
4. Quartiani Maria	»	59,0275
5. Barlocco Giuditta Carla	»	44,2675

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Savona, addì 1° marzo 1972

Il medico provinciale: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1970, bandito con decreto n. 2000 in data 1° aprile 1971;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dai medesimi nelle domande di partecipazione al concorso;

Considerata la regolarità delle operazioni del concorso in questione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le candidate sotto indicate sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna segnate:

1) Parodi Rosa: consorzio Pietra Ligure-Borgio Verezzi-Giustenice;

2) Spotorno Caterina: condotta Celle Ligure;

3) Castelletto Maria Vittoria: consorzio Sassello-Urbe.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Savona e dei comuni interessati.

Savona, addì 1° marzo 1972

Il medico provinciale: LOMBARDI

(4169)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 gennaio 1972, n. **1**.

Norme per il personale dell'Ente di sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1972)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel fissare per ciascun esercizio finanziario l'autorizzazione di spesa a carico del bilancio della Regione in applicazione del primo comma dell'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, va previsto per intero l'onere posto a carico del bilancio dell'ente di sviluppo agricolo per le spettanze dovute al personale dell'ente stesso, derivanti dai regolamenti organici, ivi comprese le spese a carattere straordinario concernenti il fondo di liquidazione e di quiescenza e l'esodo.

Art. 2.

I contributi dovuti dallo Stato all'ente di sviluppo agricolo a norma della legislazione nazionale saranno utilizzati dallo stesso per le sue attività istituzionali.

Art. 3.

A partire dal 1° agosto 1972 la spesa per gli emolumenti principali ed accessori relativi al personale sarà imputata in capitoli distinti per il personale assegnato rispettivamente agli uffici centrali, provinciali, zonali.

La spesa prevista nel comma precedente sarà destinata per non più del 25 per cento al personale assegnato agli uffici centrali e per non più del 25 per cento al personale assegnato agli uffici provinciali.

Compatibilmente con la ripartizione della spesa di cui al comma precedente le dette percentuali vanno anche riferite a ciascuna categoria del personale.

Art. 4.

Fermo restando che nei confronti del personale vanno applicate le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica numeri 1077, 1078 e 1079 del 28 dicembre 1970, la relativa data di decorrenza è quella fissata dagli stessi decreti.

Art. 5.

Al personale che chieda di essere collocato a riposo entro il 31 dicembre 1972, avvalendosi delle disposizioni di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, fermo restan-

do quanto altro previsto dal regolamento organico, è concesso un premio straordinario pari al 50 per cento della indennità di buonuscita.

La ricostruzione di carriera con le modalità previste dalle norme transitorie del regolamento organico sarà effettuato, ove non sia già stata disposta, all'atto del collocamento a riposo ed il beneficio di cui al precedente comma sarà attribuito dopo la ricostruzione stessa.

E' fatto divieto di coprire i posti, ad eccezione di quelli dei ruoli dei tecnici agrari e dei periti agrari, lasciati vacanti dal personale impiegatizio comunque collocato a riposo fino al raggiungimento di una dotazione organica complessiva di mille unità di cui almeno il cinquanta per cento dovrà essere costituito da tecnici e periti agrari.

Art. 6.

Nella prima attuazione del regolamento e nell'ambito del nuovo organico, il consiglio di amministrazione dell'ente di sviluppo agricolo provvederà a coprire i posti eventualmente vacanti nei ruoli dei tecnici agrari e dei periti agrari mediante pubblico concorso per titoli.

La valutazione dei titoli sarà basata sul punteggio riportato in sede di conseguimento della laurea o del diploma.

A parità saranno valutati gli altri titoli previsti dalle leggi vigenti e sempre con l'osservanza delle norme in materia di diritti di preferenza per l'assunzione al pubblico impiego.

Art. 7.

Per gli adempimenti relativi al pagamento delle integrazioni comunitarie del prezzo del grano duro e dell'olio d'oliva, l'ente di sviluppo agricolo è autorizzato a mettere a disposizione della gestione, senza alcuna limitazione, il personale necessario per l'espletamento dei compiti suindicati.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 gennaio 1972

FASINO

D'Alia

LEGGE 28 gennaio 1972, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, riguardante provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1972)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Alle spese per il funzionamento delle scuole materne previste dalla presente legge, si provvede mediante aperture di credito in favore dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, i quali concedono ai patronati scolastici interessati anticipazioni di fondi per le spese necessarie.

Ai fini del precedente comma gli intestatari degli ordini di accreditamento sono funzionari delegati, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 33».

Art. 2.

Per provvedere alle spese di cui al primo comma del precedente art. 1, l'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre, all'inizio dell'esercizio finanziario, aperture di credito in favore dei consorzi provinciali dei patronati scolastici per un importo complessivo pari al 50 per cento dell'ammontare della somma assegnata all'apposito capitolo di bilancio.

E' autorizzato, altresì a disporre, all'inizio dell'anno scolastico, un ulteriore accreditamento di fondi in favore dei consorzi medesimi, per provvedere alle spese stesse in ragione del 30 per cento dello stanziamento di bilancio.

Art. 3.

Il quarto comma dell'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, è abrogato.

Art. 4.

Alla fine del quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, sono aggiunte le seguenti parole:

«salvo motivate eccezionali esigenze didattiche. La riduzione dell'orario è disposta dal direttore didattico competente».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 gennaio 1972

FASINO

Cangialosi

(3941)

LEGGE 11 febbraio 1972, n. 3.

Assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 12 *febbraio* 1972)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza farmaceutica, in forma diretta, è estesa, nel territorio della Regione siciliana, ai coltivatori diretti titolari e coadiuvanti, ai pensionati coltivatori diretti e ai rispettivi familiari a carico.

Art. 2.

Per assicurare l'assistenza farmaceutica prevista nel precedente articolo, l'amministrazione regionale si avvale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM).

Restano fermi i criteri, le modalità di erogazione, nonchè i controlli adottati al riguardo dal predetto istituto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Hanno diritto all'assistenza farmaceutica i coltivatori diretti titolari, coadiuvanti e i familiari a carico iscritti negli appositi elenchi degli uffici provinciali dei contributi unificati e i pensionati coltivatori diretti che, come tali, fruiscono di pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e i loro familiari a carico.

Le casse mutue provinciali dei coltivatori diretti provvedono a comunicare all'I.N.A.M. i nominativi delle persone che risultano in possesso delle qualifiche indicate nel comma precedente.

Hanno diritto all'assistenza prevista dalla presente legge anche coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti indicati nel primo comma del presente articolo, sono in attesa di essere compresi negli elenchi degli uffici provinciali dei contributi unificati o di essere ammessi a fruire della pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, accertate le condizioni indicate nel comma precedente, provvedono a comunicare all'I.N.A.M. anche i loro nominativi.

Art. 4.

Gli aventi diritto fruiscono dell'assistenza farmaceutica prevista dalla presente legge su prescrizione adottata dai medici che prestano la loro opera in applicazione della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 5.

L'onere complessivo della spesa per l'assistenza farmaceutica e posto a totale carico del bilancio della Regione e viene determinato moltiplicando il costo medio netto, relativo al complesso dei settori, sostenuto dall'I.N.A.M. in Sicilia per ogni assistito per il numero degli assistibili di cui al precedente art. 3.

Il costo medio netto è quello che risulta dal conto consuntivo dell'I.N.A.M., approvato dai competenti organi, per l'anno al quale l'assistenza si riferisce.

Nessun'altra spesa è ammessa oltre a quella effettivamente sostenuta dall'I.N.A.M. per il pagamento dei medicinali.

Art. 6.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'I.N.A.M. acconti trimestrali sugli importi dovuti, a norma del precedente art. 5, per il complesso dei settori.

L'ammontare di detti acconti non può superare l'80 per cento del costo quale risulta dal prodotto tra costo medio netto, relativo al complesso dei settori, sostenuto dall'I.N.A.M. in Sicilia per ogni assistito, e il 25 per cento del numero degli assistibili a norma dell'art. 3.

Per la determinazione dell'ammontare degli acconti previsti nel precedente comma il costo medio netto è quello che risulta dal conto consuntivo dell'esercizio precedente.

La liquidazione finale sarà operata annualmente a chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° luglio 1972 e sino a quando non saranno emanate apposite provvidenze in materia da parte dello Stato.

In ogni caso l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge avrà termine il 31 dicembre 1973.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.800 milioni per l'anno 1972 e di L. 3.600 milioni per lo anno 1973.

All'onere ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1971 è modificato come appresso:

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri, etc.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importi dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	—
Provvedimenti per l'urbanistica e l'edilizia (in meno)	1.800,—
Partita che si aggiunge:	
Assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti	1.800,—

All'onere ricadente nell'anno finanziario 1973 si farà fronte utilizzando il maggiore gettito dell'imposta di ricchezza mobile.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 febbraio 1972

FASINO

ALEPPO

LEGGE 11 febbraio 1972, n. 4.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 670 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1422, concernenti il bilancio degli enti locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 12 *febbraio* 1972)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando il disposto dell'art. 105 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, alle entrate ed alle spese degli enti medesimi nonchè ai relativi bilanci si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 670 e negli articoli da 1 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1422.

La norma contenuta nel secondo comma dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, numero 1422, riguardante la competenza di organi ed autorità dell'ordinamento generale dello Stato, deve intendersi riferibile, nell'ambito della Regione, agli organi ed autorità regionali che si sostituiscono nell'esercizio della relativa competenza.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 febbraio 1972

FASINO

MURATORE

(3942)

LEGGE 11 febbraio 1972, n. 5.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1964 (periodo dal 1° luglio al 31 dicembre).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 19 *febbraio* 1972)

(3943)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.